

**PROPOSTE PER L'UNIVERSITA' - SINTESI**

**Reclutamento, progressioni di carriera, ricerca di base, diritto allo studio,  
aggiornamento della legislazione vigente.**

**23-5-2020**

Le proposte per l'Università avanzate erano in gestazione fin dal dicembre scorso. Erano quasi definite a inizio marzo, ma l'emergenza del coronavirus ha imposto la necessità di una revisione notevole, curando approfonditamente gli aspetti finanziari, date le risorse implicate. Tutto era stato predisposto per la fase di rinascita e di rilancio del Paese che sarebbe seguita, nella quale l'Università sarebbe stata chiamata a svolgere più che mai il suo compito di propulsore dello sviluppo del Paese stesso.

Erano proposte per la fase di rinascita e di ricostruzione del Paese che fino a pochi giorni fa era impensabile poter avanzare, in quanto di fase di rinascita e rilancio non si sentiva parlare.

Sono diventate invece attualissime alla luce del Decreto Legge emanato dal Governo, che non a caso il Governo stesso ha denominato "Rilancio", ove risorse per il rilancio, oltretutto per il coronavirus, finalmente ci sono.

Al Governo, e in particolare al Ministro dell'Università e della Ricerca, è data ora una opportunità forse irripetibile.

Con le risorse già previste dal Decreto, eventualmente rimodulate, e con le integrazioni necessarie (ma molto si può fare con le risorse già messe in campo) si può raggiungere una serie di obiettivi molteplici:

- Dare un assetto innovativo all'intera filiera dei meccanismi del reclutamento e delle progressioni di carriera, eliminando il cosiddetto "precariato", e definendo un iter legato solo alle capacità di ognuno. In particolare, assicurando l'assunzione di 9.000 Ricercatori a tempo determinato nel sessennio 2021-2026. Nel contempo dando soluzioni per tutti i Professori Associati e per i Ricercatori a Tempo Indeterminato e sistemando in maniera uniforme la questione dell'età di pensionamento.
- Risolvere in via definitiva vertenze in atto derivanti da discriminazioni, e anche da vere e proprie ingiustizie, derivanti dall'applicazione della legislazione in vigore.
- Dare risposte adeguate, cospicue e strutturali alla necessità di sostenere la Ricerca di Base, troppo trascurata negli anni passati.
- Dare risposte adeguate, cospicue strutturali all'aspetto del diritto allo studio che riguarda i cosiddetti "beneficiari senza borsa".
- Dare risposte adeguate a una serie di problemi che non involgono necessità di risorse, ma sono utilissime per l'equità e il buon funzionamento dell'Istituzione: norme di salvaguardia necessarie per tutelare la genitorialità e le persone diversamente abili; "sburocratizzazione" nell'ambito delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca; eliminazione dei vincoli eccessivi alle regole per le assunzioni degli Atenei; uniformazione su base nazionale delle valutazioni periodiche di Professori e Ricercatori e della retribuzione della didattica frontale eccedente quella delle norme di legge; ultima, ma non la meno importante, una procedura innovativa dell'abilitazione richiesta a Professori e Ricercatori per progredire.

Quanto alle risorse, Il Decreto Legge "Rilancio" stanziava, per l'Università:

- 282 milioni di euro per il 2020, per esigenze specifiche derivanti da coronavirus, essenzialmente per il diritto allo studio.
- 550 milioni per il 2021, per l'assunzione di complessivi 3.300 RTDB (che possono sempre essere concentrati tutti nel 2021 o "spalmati" su più anni), PRIN e incrementi di FFO.

- 700 milioni di euro per il 2022, sempre per l'assunzione di complessivi 3.300 RTDB, PRIN e incrementi di FFO.
- 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 per l'assunzione di complessivi 3.300 RTDB e incrementi di FFO. Questi 400 ultimi sono quindi risorse strutturali, ripetibili negli anni successivi.

Come già detto, con tali risorse, eventualmente rimodulate, e con integrazioni ragionevoli (ma molto si può fare con le risorse già messe in campo) si possono raggiungere gli obiettivi indicati dianzi.

A titolo di esempio, il Decreto stanziava 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assunzione di complessivi 3.300 RTDB.

Orbene, nelle proposte dettagliate si vedrà come, con un onere di 95 milioni di euro per il 2021, 190 per il 2022, 285 per il 2023 e 315 a decorrere dal 2024, si riesce a garantire l'assunzione di 9.000 RTDB, ma anche a dare un assetto innovativo all'intera filiera dei meccanismi del reclutamento e delle progressioni di carriera, a eliminare il cosiddetto "precariato" e a definire un iter legato solo alle capacità di ognuno. In particolare, si riesce ad assicurare l'assunzione di 9.000 Ricercatori a tempo determinato nel sessennio 2021-2026, dando, al contempo, soluzioni per tutti gli attuali Professori Associati già in possesso dell'ASN e per tutti i Ricercatori a Tempo Indeterminato. Viene, inoltre, dimostrato che di tali risorse, almeno 40 milioni di euro (dei 315 richiesti a regime) resteranno in effetti a disposizione come risorse "libere" per gli Atenei: sono richiesti sia per tale fine, sia per avere un ampio margine di sicurezza. Le risorse strettamente necessarie si riducono così a 275 milioni di euro. E altri 40 potrebbero rimanere a disposizione, in quanto per dimostrare la sostenibilità finanziaria delle proposte i calcoli sono sempre stati fatti in eccesso e mai in difetto.

Quindi con uno stanziamento suppletivo nel complesso limitato si possono assumere 9.000 nuove leve e risolvere nel contempo una molteplicità di problemi, che sono sia di tipo contingente (per gli attuali PA e RTI), sia strutturali.

Per sincerarsi come questo sia possibile e, soprattutto, sostenibile finanziariamente, è necessaria, ovviamente, la lettura delle proposte dettagliate.

Le proposte sono scritte, nel documento dettagliato, nella forma di "articoli di legge". Una forma inusuale per una Associazione di Docenti Universitari, ma dimostra che i principi enunciati sono tramutabili abbastanza facilmente e velocemente in articoli di un provvedimento legislativo, fra di loro coerenti ed equilibrati, e quindi per dimostrare che il Governo può facilmente perseguire tale obiettivo.

**Si possono riassumere e motivare, con un po' di dettaglio in più, come segue:**

#### **Norme a regime per contratti per la ricerca e borse di studio post-laurea e relativo transitorio.**

- **Art. 1. Contrattisti per progetti di ricerca.**
- **Art. 2. Borse di studio post-laurea.**
- **Art. 3. Abolizione di tutte le figure precarie attuali.**

L'articolo 1 istituisce un'unica figura post-doc, della durata massima di 3 anni, finalizzata a soddisfare le esigenze di contratti, ad esempio, su fondi di ricerca europei o stipulati con altri enti pubblici o privati. La figura non costituisce titolo per partecipare ai concorsi per Ricercatori a tempo determinato e ne disincentiva l'uso per la creazione di nuovo precariato.

L'articolo 2 disciplina le borse di studio post-laurea.

Gli articoli 1 e 2, permettono di abolire, all'articolo 3, tutte le figure precarie attuali.

## **Norme a regime e norme di raccordo per il reclutamento e le progressioni di carriera.**

- **Art. 4. Ricercatori a tempo determinato.**
- **Art. 5. Transizione dei professori dalla seconda alla prima fascia.**
- **Art. 6. Transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori.**
- **Art. 7. Norme di raccordo nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge: transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori; transizione dei professori di seconda fascia alla prima fascia, con riconoscimento di servizi pregressi; assunzioni di ricercatori a tempo determinato; risorse necessarie; clausole di salvaguardia per le nuove leve da assumere; norme per operatività immediata.**

L'articolo 4 istituisce una figura unica di Ricercatore a Tempo Determinato, della durata di 6 anni, avente le prerogative dell'attuale figura di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240 del 2010.

L'articolo 5 stabilisce norme di passaggio dalla seconda fascia dei Professori alla prima fascia, che permettano ai Professori di seconda fascia di ottenere in tempi certi il passaggio alla prima fascia, una volta acquisita l'abilitazione scientifica nazionale, previa valutazione positiva dell'Università di appartenenza. Per le ragioni, anche di tipo finanziario, indicate nella proposta dettagliata la norma entra in vigore nel quarto anno della Legge auspicata.

L'articolo 6 prevede analogo passaggio dal ruolo dei Ricercatori a Tempo Indeterminato alla seconda fascia dei Professori, sempre a partire dal quarto anno di applicazione.

L'articolo 7 fissa le norme necessarie per i primi 3 anni di applicazione della legge, laddove occorre prevedere il raccordo fra tutte le figure attuali con le figure a regime e le necessarie "tutele" per l'assunzione di nuove leve e di quelle già entrate nell'Università. Inoltre, per motivi finanziari pregressi, esaltati dall'emergenza coronavirus, era indispensabile esaminare l'aspetto finanziario, curato in maniera puntuale nel corposo allegato B contenuto nella proposta dettagliata. Inevitabilmente è l'articolo più lungo, dovendo prevedere le norme per (ci si limita qui alle parti salienti):

- il passaggio degli attuali Ricercatori a Tempo Indeterminato alla seconda fascia dei Professori;
- il passaggio dalla seconda fascia dei Professori alla prima fascia;
- una "clausola di salvaguardia" per assicurare l'assunzione di almeno 1.500 Ricercatori a Tempo Determinato per tutti i sei anni dal 2021 al 2026;
- una "clausola di salvaguardia" per gli attuali Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a) e il loro passaggio al nuovo regime senza discriminazioni rispetto alla nuova figura di Ricercatore a Tempo Determinato creata.

Su tutti i punti citati aleggia la necessità di dimostrare la compatibilità finanziaria per tutto il sessennio 2021-2026, alla quale è destinato il già citato allegato B e che di conseguenza si estende per circa un terzo delle proposte dettagliate.

Data la sintesi di questo documento, ci si limita a evidenziare che quanto proposto assicura nel sessennio 2021-2026, l'assunzione di 9.000 nuove leve, e nel contempo dà una sistemazione definitiva agli Associati e ai Ricercatori a Tempo Indeterminato.

Come viene dimostrato, le risorse necessarie, concentrate essenzialmente nel primo triennio, sono largamente sovrabbondanti nel primo triennio stesso, lasciando così risorse cospicue che possono essere utilizzate, in primis, all'occorrenza, per il completamento delle necessità per far fronte all'emergenza coronavirus che non potessero essere soddisfatte nel Decreto "Rilancio" che il Governo ha varato, e in subordine alle finalità degli articoli stessi. Ma sono risorse da tenere a disposizione, a partire dal quarto anno, a emergenza sicuramente superata, per le finalità degli articoli stessi.

### Abilitazione alla Docenza Nazionale

- **Art. 8. Abilitazione alla Docenza Nazionale.**
- **Art. 9. Termine dei lavori per l'abilitazione scientifica nazionale e norme di raccordo con la legislazione in vigore.**

L'articolo 8 istituisce una nuova forma di abilitazione, denominata Abilitazione alla Docenza Nazionale, di portata più ampia dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, che elimini le criticità riscontrate in sede di applicazione di questa ultima.

L'articolo 9 fissa, essenzialmente, le necessarie norme di raccordo con la legislazione vigente.

### Ricerca

- **Art. 10. Finanziamento della Ricerca di base.**

L'articolo assicura alla Ricerca di Base le risorse necessarie, modificando l'attuale "Fondo per il Finanziamento delle Attività base di Ricerca" (FABBR), già esistente in quanto già istituito per legge, da gestire con nuove norme, decisamente più snelle, con burocrazia ridotta a zero, decisamente più eque e di cui possano beneficiare tutti i Docenti Universitari.

È appena il caso di ricordare come la Ricerca di Base, oltre all'ampio respiro di accrescere la Cultura e i Saperi dell'intera cittadinanza, accantona in anticipo quelle conoscenze che, in presenza dell'emergere di esigenze particolari, permettono di avere subito pronti gli strumenti teorici e metodologici per soddisfare tali esigenze, senza dover correre affannosamente ad attivare nuove linee di ricerca che daranno frutti solo nel tempo, di fronte a esigenze sempre più aggravate (vedere quella attuale del coronavirus).

La Ricerca di Base, dunque, assicura in anticipo, in maniera lungimirante, le conoscenze necessarie per agire tempestivamente. È la vera fonte dell'innovazione.

L'articolo assicura ad ogni Professore e Ricercatore le risorse minime per poter poi concorrere, a parità di condizione, a progetti di ricerca competitivi.

Rimedia a una assurdità in vigore: il Legislatore, dopo aver assicurato a Professori e Ricercatori il solo stipendio, non fornisce loro i mezzi minimi per fare ricerca, imponendogli il compito di reperire le risorse necessarie, con l'aggravante di pretendere poi di voler poi valutare periodicamente la ricerca che il Legislatore non ha voluto finanziare. Un modo di procedere che se fosse applicato in una qualsiasi azienda farebbe classificare la situazione come assurda, se non gridare allo scandalo.

### Diritto allo studio

- **Art. 11. Finanziamento del Fondo Statale per le Borse di Studio Universitarie.**

Si ritiene che questo articolo non abbia bisogno di alcuna precisazione: il suo nome ne definisce il contenuto e l'esigenza è chiarissima.

### **Salvaguardia della genitorialità e delle persone diversamente abili**

- **Art. 12. Provvedimenti a favore e a tutela della genitorialità.**
- **Art. 13. Provvedimenti a favore e a tutela delle persone diversamente abili.**

Anche questi articoli non hanno bisogno di alcuna precisazione: il loro nome ne definiscono il contenuto e le esigenze da soddisfare sono evidentissime.

### **Soluzione di vertenze pendenti e di ingiustizie in atto.**

- **Art. 14. Classi e scatti dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e del personale degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari.**
- **Art. 15. Transizione dalla progressione triennale alla progressione biennale per le classi stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari.**

Gli articoli 14 e 15 risolvono in via definitiva vertenze in atto derivanti da discriminazioni, e anche da vere e proprie ingiustizie, derivanti dall'applicazione della legislazione in vigore.

### **Eliminazione di vincoli eccessivi in atto sulle assunzioni**

- **Art. 16. Ripristino delle *facoltà assunzionali* degli Atenei.**

L'articolo libera gli Atenei dai vincoli eccessivi e burocratici riguardanti le possibilità di assumere da parte degli Atenei, lasciando al Ministero dell'Università e della Ricerca il controllo pieno delle scelte degli Atenei.

### **Soluzione di criticità nelle procedure di valutazione per l'ottenimento degli scatti.**

- **Art. 17. Normativa della valutazione per l'ottenimento degli scatti, prima triennali ed ora biennali, di cui all'Art. 6, comma 14 della Legge 240/2010.**

L'articolo elimina criticità emerse nella procedura di valutazione degli scatti emerse in sede di applicazione della legislazione attualmente vigente.

### **Uniformazione della retribuzione della didattica frontale eccedente quella delle norme di legge.**

- **Art. 18. Retribuzione della didattica frontale eccedente quella delle norme di legge.**

L'articolo uniforma i valori minimi della retribuzione della didattica frontale eccedente quella delle norme di legge, troppo variabili da un Ateneo all'altro.

#### **Revisione dell'età di pensionamento.**

- **Art. 19. Innalzamento, a domanda degli interessati, dell'età di pensionamento di "vecchiaia" dei Ricercatori a Tempo Indeterminato e di alcune categorie dei Professori Associati a 70 anni.**

L'articolo uniforma l'età di pensionamento di alcune categorie di Professori Associati e dei Ricercatori a Tempo Indeterminato a quella delle altre categorie di Professori e Ricercatori.

#### **Sburocratizzazione.**

- **Art. 20. Semplificazione in materia di acquisti funzionali per le Università e gli Enti pubblici di Ricerca.**

L'articolo ribadisce norme di sburocratizzazione già presenti nel Decreto Legge 126 del 2019, sulle quali sono emersi dubbi in sede di applicazione, e le rafforza.

#### **Vessazioni conseguenti alla VQR 2010-2014**

Questa proposta non è configurata come articolo in quanto è necessario un atto di indirizzo del Ministro dell'Università e della Ricerca, che è nelle sue più ampie facoltà, per porre rimedio a quelle che sono risultate essere vere e proprie vessazioni a seguito delle azioni di pressione messe in atto da Professori e Ricercatori in occasione della VQR 2010-2014.